SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 939

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1988

Nuova normativa sulla violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. – A causa della diffusione di valori materialistici ed edonistici, i reati di violenza sessuale mostrano oggi un preoccupante incremento, sicchè appare necessaria l'adozione di una nuova e più adeguata normativa della materia.

Il codice Rocco – che, approvato nel 1930, ha mostrato finora notevole vitalità, tanto da essere preso a modello da numerosi Paesi stranieri – rispetto a questa particolare tematica è ormai inattuale.

Già trenta anni orsono Francesco Antolisei rilevava come la collocazione dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica ed il buoncostume fosse del tutto inadeguata, in quanto vengono lesi in questi casi diritti assolutamente individuali e personali.

Nella decorsa legislatura la Camera dei deputati licenziava un testo legislativo rispecchiante abbastanza fedelmente le esigenze prospettate da una proposta presentata dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che sostanzialmente suggeriva una nuova titolazione di tali reati, l'abolizione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta, una adeguata disciplina della presunzione di violenza sessuale nei confronti di minorenni nonchè dei casi di abuso della qualità di pubblico ufficiale, un maggior rigore delle sanzioni per i casi di concorso nel reato attraverso la nozione di violenza di gruppo,

l'introduzione della fattispecie del sequestro di persona a scopo di violenza sessuale e degli atti sessuali commessi in presenza di minori, una adeguata disciplina delle pene accessorie, l'inammissibilità nel giudizio di domande sulla vita privata della parte offesa e, infine, il divieto della costituzione di parte civile per associazioni e movimenti.

Sembrava che il Senato della Repubblica dovesse limitarsi alle questioni della procedibilità di ufficio o a querela, della pubblicità o meno dello svolgimento del processo e della costituzione di parte civile da parte di associazioni e movimenti, ma in effetti modificava pressochè integralmente il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Alcune tra le innovazioni introdotte – come la riduzione delle pene minime per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali davanti a minori, la più precisa definizione della nozione di violenza di gruppo, l'obbligatoria pubblicazione della sentenza di condanna su due quotidiani senza menzione della parte offesa e la cumulabilità dell'arresto e dell'ammenda nella punizione delle molestie sessuali – furono senza dubbio condivise dal Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, ma altre, stravolgenti la stessa *ratio* del provvedimento, non vennero accettate.

In primo luogo i senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale manifestarono il loro stupore e la loro denegazione in ordine alla proposta di abbassare l'attuale limite della presunzione di violenza da 14 a 12 anni. Tale proposta allora venne a torto giustificata adducendo che oggi i minori, a causa della maggiore e più libera informazione sessuale, raggiungono più precocemente una maturità di giudizio in materia; venne, per converso, ribadito in contrariis che la maturità o meno del minore deve essere ancorata a precisi criteri medico-fisiologici e che una simile norma non assicurerebbe al minore una maggiore libertà nella gestione della propria sessualità, ma offrirebbe agli adulti la possibilità di insidiare impunemente soggetti immaturi, e si sottolineò la incongruità di stabilire per la maturità sessuale del minore un limite diverso da quello previsto per la capacità di intendere e di volere ai fini della imputabilità.

Suggerì, poi, il Gruppo missino che, in tema di procedibilità contro i reati di violenza sessuale, la soluzione preferibile potesse essere rappresentata dalla perseguibilità del reo a seguito di querela irrevocabile della parte offesa, evidenziando particolarmente l'inammissibilità della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale tra coniugi, poichè la complessità e la delicatezza dei rapporti tra marito e moglie, nonchè il comune interesse alla prole, impongono che sia la parte offesa a valutare se si debba mettere in moto un procedimento giudiziario, con tutte le sue dilaceranti conseguenze.

La più grave incongruenza venne, però, avvertita nella partecipazione al processo riconoscibile ad associazioni e movimenti. Nel processo penale solo allo Stato va riservato l'esercizio dell'accusa ed è da ritenersi inammissibile e comunque non condivisibile la partecipazione di associazioni o movimenti, peraltro non chiaramente configurata come costituzione di parte civile oppure come intervento ad adiuvandum.

Permase, infine, irrisolta la delicata questione della pubblicità o meno delle sedute, poichè spesso tale pubblicità potrebbe aggravare la violenza subita dalla parte offesa; d'altra parte non può essere rimessa alla sola vittima della violenza la decisione di procedere all'udienza segreta, in quanto anche gli interessi dell'imputato devono essere egualmente tutelati.

Sulla base delle predette considerazioni e valutazioni, tuttora condivise, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale propone la nuova disciplina sulla violenza sessuale nel testo di che infra, recependo in buona parte le determinazioni adottate dalla Commissione giustizia del Senato nella decorsa legislatura e proponendo per il resto la specifica enucleazione riportata nella relativa articolazione normativa, con l'auspicio di una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è aggiunta la seguente:

«Sezione II-bis. – Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, commette su taluno atti sessuali, ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-ter. - (Atti sessuali nei confronti dei minori). – Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

- *a*) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;
- b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quater. - (Atti sessuali con abuso della persona). - È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). – Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-sexies. - (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione, con violenza o minaccia, da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Si applica l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-ter se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni dieci».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-septies. - (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-sexies è punito con la reclusione da due a otto anni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-octies. - (Atti sessuali commessi in presenza di minori). - Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-novies. - (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies, ferme restando le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) da persona travisata;
- 3) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire

mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o di qualsiasi altro mezzo».

Art. 10.

- 1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il seguente:
- «Art. 609-decies. (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:
- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela:
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 11.

- 1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:
- «Art. 609-undecies. (Istigazione alla violenza sessuale). Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano idonei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni».

Art. 12.

- 1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è aggiunto il seguente:
- «Art. 609-duodecies. (Procedibilità a querela). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al

momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-terdecies. - (Partecipazione di associazioni e movimenti al processo). – Non è ammessa la partecipazione di associazioni e movimenti, nel processo, senza il preventivo consenso di tutti gli imputati e di tutte le parti offese».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 660-bis. - (Molestie sessuali). - Se la molestia è arrecata per motivi di natura sessuale le pene di cui all'articolo precedente si applicano congiuntamente».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 423-bis. - (Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale). - Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte chiuse; tuttavia, a richiesta del giudice e su preventiva dichiarazione di assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti lese, può procedersi a porte aperte.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 502-bis. - (Giudizio per delitti contro la libertà sessuale). – In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 17.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.